Milan. Università degli offellari.
Capitoli, ed ordini.

CAPITOLI, ED ORDINI
DELL' UNIVERSITA'
DEGLI OFFELLARI
DELLA CITTA', E CORPI SANTI DI MILANO
APPROVATI
DAL SENATO ECCELL.MO

Il giorno dieci di Giugno dell' Anno 1747.

CON PREVII VOTI DEL REGIO FISCO,

A' quali reſta unita altra Ordinazione dell' Illuſtriſſimo Sig. Marcheſe Senatore Goldone Vidone Delegato, approvata, ed accettata, come in quella.

DEDICATI
ALL' ILLUSTRISSIMO, E REVERENDISSIMO
CAPITOLO
DELL'
AMMIRANDA FABBRICA
DEL TEMPIO
MAGGIORE DI MILANO.

Cur portæ Inferi non prævalent adversus Ecclesiam?
Sinù illam MARIA sinu præcontinet.

ELOGIUM.

PULCHRUM TEMPLUM, QUOD SUSPICIS IN SINU,
PULCHRIUS, QUOD NON ASPICIS IN CORDE;
QUAM TENERA MATER SIT
SE ILLA DOCENT MARMORA,
QUIBUS NON NISI AMORIS IGNEM EXCUTIES.
NON ALIIS MELIUS FUNDAMENTIS
NOSTRA SALUS INNITITUR.

ILL.MO, E REV.MO CAPITOLO.

Siamo ſtati mai ſempre da continuo ſtupore ſorpreſi nel rifletterе, come mai li noſtri Predeceſſori abbiano potuto tant' alto volgere le loro mire per impetrare, come fecero, con loro, e noſtra grande ventura, di eſſere ricevuti ſotto la onorevoliſſima, ed amorevole protezione di queſto Illuſtriſs., e Reverendiſs. Capitolo dell' Ammiranda Fabbrica, e che di più li Nobb. Signori Rettore, e Deputati per tempo della medeſima foſſero in prima inſtanza Giudici privativi della noſtra Univerſità, del che, oltre moltiſſimi altri Monumenti, ſe ne hanno irrefragabili giuſtificazioni da' Reſcritti Ducali di Gian Galeazzo nel 3. *Aprile* 1487., *di Franceſco II. nel* 19. *Settembre* 1532., *di Filippo III. del* 1620., *e di Filippo IV. del* 1643., *al che ſi aggiungono le diverſe Sentenze del Senato Eccellentiſſimo di Milano, che in moltiſſime Ordinazioni emanate da queſto Illuſtriſs., e Reverendiſs. Conſeſſo non poſe giammai in dubbio l'accennata di lui Giuriſdizione, canonizzandone anzi l'Operato colla ſuprema ſua approvazione, come qualche memoria ſi vede marcata in queſti Statuti, che rinnovati ſotto la paterna cenſura delle SS. LL. Illuſtriſs., e Reverendiſs., e ſucceſſivamente approvati dal predetto Eccellentiſs. Ordine eſcono alla luce onorati col nome di loro sì ragguardevoli Mecenati.*

Fatto

Fatto però riflesso a due circostanze, abbiamo potuto immaginarsi, quale sia stato il motivo de' nostri Maggiori, d' implorare una sì fatta Protezione, e vivere soggetti al Giudizio di questo Illustriss., e Reverendiss. Capitolo, mentre, presiedendo egli a quella Fabbrica Ammiranda, che gareggia coll' eternità, e che è la più speciosa, e gradita, che possa vagheggiare l' Italia, pensarono col Poeta Manilio, che Gratia non levior tribuetur Dulcibus escis, *le quali sono fra' commestibili li più dolci al palato, e li più geniali all' aspetto, se la fabbrica privativa de' medesimi fosse sotto di sì forte ampàro conservata perpetuamente nel Corpo de' nostri Matricolati.*

Per godere pertanto anche in appresso di così propizia beneficenza, specialmente dopo avere dall' Eccellentiss. Senato riportata la rispettiva Conferma, ed Approvazione de' Statuti, ed antichi, ed aggiunti per il migliore governo dell' Università; Noi, che nel tempo del nostro Sindicato abbiamo avuto il contento di promoverne l' effettuazione, e noi pure Sindaci immediatamente successi, che abbiamo avuta anche noi la sorte d' impiegarsi per la totale ultimazione, imploriamo dalle SS. LL. Illustriss., e Reverendiss. la continuazione del valevole loro Padrocinio nell' umiliare alle Medesime li nostri profondissimi ossequj.

Dalla nostra Camera 8. Luglio 1748.

Delle SS. LL. Illustriss., e Reverendiss.

Umiliss. Servidori

Gian Battista Ripamonti primo Sindaco, e Tesoriere.
Gian Antonio Masciaga secondo Sindaco.
Carlo Orlandi terzo Sindaco.

Sindaci successi.

Andrea Astolfi primo Sindaco, e Tesoriere.
Carlo dell' Acqua secondo Sindaco.
Carlo Giuseppe Recalcati terzo Sindaco.

MA-

MARIA THERESIA DEI Gratia Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c., & Mediolani Dux &c. = Abbas, & Sindici Universitatis Offariorum hujus Urbis nobis preces dederunt, quæ una cum novissimis Ordinibus ipsius Universitatis sunt tenoris sequentis, videlicet = P. R. Usque de Anno 1487. die tertia Aprilis Joannes Galeatius Maria Sfortia Vicecomes olim Dux Mediolani ad preces Offariorum hujus Urbis, & Corporum Sanctorum nonnullos approbavit Ordines inter ipsos confectos, ut videre est ex ipsa approbatione inserta inter Statuta, & Ordines dictæ Universitatis typis impressa in folio septimo, & octavo. In sequelam alii per dictam Universitatem confecti fuerunt Ordines, quos Franciscus II. paritèr olim Mediolani Dux sub die 19. Septembris anni 1532. approbare dignatus fuit, ut videre est in dictis Statutis, & Ordinibus fol. nono, & decimo; Postmodùm convocati dicti Offarii de anno 1576. die quarta Aprilis coram Magnifico tunc temporis Rectore Admirandæ Fabricæ Templi Majoris hujus Urbis; (cui Admirandæ Fabricæ semper dicti Offarii quædam emolumenta per tempora non solùm persolverunt, & etiam de præsenti persolvunt, sed etiam ejus protectione gavisi sunt, & in dies gaudent, juditioque ejus Venerandi Capituli semper suppositi fuerunt, & etiam de præsenti suppositi sunt) dictos Ordines reformaverunt, ut videre est in Instrumento inserto in iisdem Statutis, & Ordinibus à folio 13., usque ad totum folium 21., & etiam in parte 22. Cumquè de anno 1606. dignovissent Rector, & alii Deputati dictæ Admirandæ Fabricæ, quod nonnulla adhuc oriebantur inconvenientia circà admissionem dictorum Offariorum, sub die 11. Septembris ejusdem anni ipsi formitèr convocati nonnulla ordinaverunt circà dictam Universitatem, quæ videntur in septem Capitulis à fol. 24., usque ad totum fol. 25., in calce quorum Capitulor. sub fol. 26. habetur mentio, quod de anno 1620. secutum fuerit quoddam Instrumentum conventionum inter dictam Admirandam Fabricam Templi Majoris, ipsamque Universitatem; Mox alii decem Ordines per dictam Universitatem confecti fuerunt, qui una simul cum conventionibus, de quibus in dicto Instrumento anni 1620. approbati fuerunt à Philippo Tertio Hispaniarum Rege, & Mediolani Duce Secundo, sub die decima tertia ejusdem anni 1620., ut habetur à fol. 27. usque ad fol. 40. eorumdem Statutorum, & Ordinum, in quo legitur eadem approbatio; Iterùmq;, cum experientia docuerit, quod dicti Ordines aliquam moderationem promerebantur, quo circà denuò recursum habuerit dicta Universitas Offariorum dictæ Regiæ Majestati tunc Regnanti exponens modum dictos Ordines corrigendi, & seù moderandi, ac petens quidquam

juxtà

juxtà petita dictis Ordinibus fore adjungendum, quæ moderatio, quæque omnia adjuncta approbata fuerunt per ipsammet Regiam Majestatem tunc Regnantem sub die nona Martii anni 1629. eo planè modo, qui habetur ex eadem approbatione in fol. 43. dictorum Ordinum, & Statutorum ; Demùm de anno 1637. sub die 26 Martii nonnulli alii per dictam Universitatem confecti fuerunt Ordines, qui deindè approbati fuerunt per Philippum Quartum Hispaniarum Regem,& Tertium Mediolani Ducem ad supplicem libellum dictæ Universitatis, audito Regio Fisco, ut in alteris ex recensitis casibus, ut videre est ex ipsa eadem approbatione diei 18. Julii anni 1638. in fol. 46., & ultimo ; Et prout de hisce omnibus, & singulis constat ex dictis Ordinibus, & seù Statutis typis, utsupra impressis, quæ M. V. dantur sub littera *A.* ; A dicto anno 1638. in anteà nil ampliùs circà dicta Statuta, & Ordines actum fuit,quantumvis non sine levi Offariorum per tempora præjuditio; Cum autem, & quo ad apparentiam, & quo ad substantiam diversa omnimodè sit species rerum, quæ de tempore dictorum confectorum, & renovatorum, & seù immutatorum Ordinum fabricabatur per dictam Universitatem ab ea, quæ de præsenti fabricatur,quodque magis est dicti Ordines, & Statuta inter se oppugnent, nec simul stare possint, idcircò cum tàm quo ad dictam novam dulcium speciem, quæ tunc fabricabatur alioquin ab ea, quæ nunc introducta est, quam quo ad dictam oppugnationem, & nonnulla alia gravissima occurrerent præjuditia præsentaneis Offariis dictæ Civitatis, & Corporum Sanctorum humilimis M. V. Servis, optimum ipsi propterea duxerint novos construere Ordines ad correctionem veterum, ut omnia præjuditia Universitatis, & una simul inutilia de medio tollantur; Hisce confectis, sicuti (ut audiit M.V.). Supplicantes gaudent protectione Ven. Capituli dictæ Admirandæ Fabricæ, simulque iidem Capitulo suppositi sunt, sic eidem recursum habuerunt, ut pro ejus parte dignaretur dictos Ordines, & seù Statuta confirmare, & approbare, ut de facto excitato per ipsum Ven. Capitulum ejus Sindico, qui omnia consulere deberet cum Egregio Juris Consulto Collegiato Don Francisco Lampugnano, iste re consúltà, utsupra, ac de medio sublata quaddam controversia, quæ oriri potuisset cum Universitate Drogheriorum, voti fuit, ut Supplicantes procedere possent ad ulteriora. Postmodum verò re proposita priùs in quadam particulari Congregatione à dicto Ven. Capitulo deputata, idem Ven. Capitulum definivit sub die 27. mensis Februarii proximè elapsi per præcisa : Dictum fuit approbandum dictum Votum D. Sindici, & dictam renovationem, prout manet,in quantum interest dictæ Ven. Fabricæ, ut in dictis Votis, esse faciendam ; Et prout de dictis Ordinibus, Supplici libello excitatorio Sindici, respectivis propositione, confirmatione, & approbatione con-

stat

ſtat ex uno tantum actu edito per Jo: Baptiſtam Corneum Mediolani Notarium, & Cauſidicum, dictæque Admirandæ Fabricæ Cancellarium, qui pariter in authenticam formam M. V. exhibetur ſub litt. *B.* Nil itaque ulteriùs remanet, ut dicti Ordines, ſeù Statuta roboris firmitatem obtineant, & executioni mittantur, quam ea munita videre auctoritate, approbatione, & confirmatione M. V., ad quam Supplicantes ad hunc finem confugiunt, eam humiliter exorando dignetur, audito Regio Fiſco, dictos Ordines, utſupra, per Supplicantes renovatos approbare, & mandare, quod dicti Ordines exequantur, & exequi debeant, prout jacent: quod &c.

Illuſtriſſimo, e Reverendiſſimo Capitolo. Allora quando ſi formorono li Statuti, ed Ordini dell'Univerſità degli Offellari di queſta Città, e Corpi Santi, ed in ſeguito ſi fecero a queſti diverſe aggiunte, era totalmente diverſa in apparenza, ed in ſoſtanza la qualità de' Dolci, e di altre coſe, che venivano ſotto la loro privativa, di quella, che oggidì porti l'uſo, e però li preſentanei Offellari di detta Univerſità Servidori umiliſſimi delle Signorie loro Illuſtriſſime, e Reverendiſſime hanno ſtimato di addattare nella riforma de' ſuddetti Statuti, che ſi eſibiſce, la privativa alla qualità de' Dolci, ed altre coſe, che di preſente ſi praticano; E ſiccome nelli ſteſſi Statuti vi erano diverſi Ordini, che fra ſe oppugnavano, nè potevano ſtare a coppella l'uno con l'altro, così hanno ſtimato li Supplicanti, ratenuti quelli, che non portavano ſeco veruna diſcrepanza, di riadattarli, come da queſti ſi vede; Non potendo però li Supplicanti portarſi al Senato Eccellentiſſimo per la riſpettiva conferma, ed approvazione di tali Statuti, ed Ordini ſenza la previa approvazione, e conferma delle Signorie Loro Illuſtriſſime, e Reverendiſſime, alle quali è ſottopoſta la detta Univerſità, li Supplicanti alle Medeſime ricorrono, umilmente ſupplicandole vogliano degnarſi di nuovamente confermare li ſteſſi Statuti, ed Ordini come ſopra, lo che &c. Subſcript. Antonius Blancus Juris Conſultus, & Cauſidicus pro dicta Univerſitate.

CAPITOLO PRIMO.

CHe ſia di ragione degli Offellari di queſta Eccellentiſſima Città, e Corpi Santi il lavorare d'ogni ſorte di Paſta lavorata a Torchio, come anche Laſagnole, ed altre Paſte lavorate a mano, così pure il fabbricare Tortelli all' uſo ſolito della Quareſima, Moſtarda, Torrone, Codognate, Copetta, Canoni, Oſtie, Obiati, ed Obiatini, ed ogni ſorte di dolci con Zuccaro, Amandole, Pignoli, Butirro, Ova, ed altri compoſti, Amito, Farina, ed ogni ſorte de' Biſcotti, e biſcotterìa, ſalva ſempre la cumulativa, e riſpettivamente privativa a favore del Collegio de'Speziali,

 riſpetto

rispetto a' generi specificati nella Grida del 2. Genaro 1646., in tutto a tenore della detta Grida emanata in sequela della Sentenza del Senato Eccellentiss. del 28. Marzo 1615., e in ciò che non resta determinato, nè dalla Sentenza, nè dalla Grida, restino le Parti nello stato, in cui si ritrovavano prima della rinnovazione de' suddetti Statuti.

II.

CHe chiunque vorrà fare detto Esercizio di Offellaro non possa cercare di essere approvato Maestro, se non dopo avere servito in Botteghe d'Offellaro di questa Città almeno per anni quattro continovi, dovendo di ciò riportare, ed esebire le opportune giustificazioni alla detta Università, contro la quale non potrà mai detto Petente agire giudizialmente per essere approvato per Maestro, quando non abbia, ed esebisca formalmente le dette requisite giustificazioni, come sopra.

III.

CHe chiunque, quale, come sopra, intenda di essere admesso dalla Ven. Fabbrica Maestro, precedendo però l'approvazione da farsi da due delli Sindaci, e quattro Officiali di detta Università, debba prima subire l'opportuno esame, secondo il solito, e prima di quello pagare alla detta Università scudi 50. di lir. 6., nella quale somma si fissa inalterabilmente quella, che dovrà pagare cadaun Petente, oltre le solite spese delle prove, cioè libre sei Offelle di pasta frolla, libre sei Mostacini di pasta di marzapano bianchi, ed altre libre sei di pasta suddetta neri, ed altre libre sei corone di Zuccaro, quale esame subito, come sopra, e fatti li suddetti pagamenti, come pure riportatasi l'approvazione dalli suddetti Sindaci, ed Officiali, verrà admesso dall' Illustrissimo Sig. Rettore per tempo d'essa Ven. Fabbrica per Maestro, delli quali scudi 50. si dovranno dalla detta Università pagare lire 40. alla detta Ven. Fabbrica del Tempio Maggiore di Milano, oltre le lire otto per il bolettino, come pure lir. 30. per beneficio della Camera, e lire sette al Cancelliere, il tutto delli detti scudi 50, ed in caso non venisse admesso, debba pagare per l'incomodo de' detti Signori Sindaci, e Cancelliere nostro lir. 15.

IV.

CHe niun Lavorante, o sia Garzone, quale abbia finito di servire al suo Padrone, e servate le cose da servarsi disposte da' presenti Statuti, e Constituzioni della Università, sia passato Maestro, e voglia aprire Bottega di Offellaro, non possa questa aprire, se non dopo passate quattro Botteghe di Offellaria da ogni parte della Bottega del Padrone, che lui Lavorante, o Garzone in ultimo luogo avrà omesso

per

per l'ultima, o penultima volta di servire, di modoche, rispetto alla penultima servitù, non possa detto Lavorante, o Garzone piantare Bottega, se non con la distanza suddetta per anni trè, e rispetto dell' ultima servitù non possa parimenti piantare Bottega, se non con la distanza suddetta per cinque anni, il tutto da computarsi dal giorno, che averà tralasciato di servire tanto l'antecedente, che il posteriore Padrone, al giorno, che detto Lavorante, o Garzone approvato, ed admesso, come sopra, metterà Bottega, e ciò per non pregiudicare tanto all'antecedente, che al posteriore Padrone, e ciò non solo sotto la pena d'essergli chiusa immantinente la Bottega, che averà aperta, come sopra, a spese di detto Lavorante, o Garzone, come sopra, ma anche sotto la pena della perdita della roba, che si trovarà in detta Bottega, e di più di scudi sei per ogni Contraventore, e contravenzione da essere applicati per trè quarti alla detta Ven. Fabbrica, e l'altra parte all'Accusatore.

V.

CHe cadauno degli Offellari possa tenere il numero de' Lavoranti, e Garzoni, che più li piaccia per fabbricare, e vendere le succennate robe, delle quali nel primo Capo de' presenti Statuti, pagando però per cadauno Lavorante, o Garzone nell'atto, che questi anderanno a servire li suoi rispettivi Padroni per la prima volta, non già le successive volte, che mutaranno Padrone, lire otto per cadauno alla detta Ven. Fabbrica, quali li farà descrivere sopra un libro, come abbasso.

V I.

CHe tutti li Lavoranti, e Garzoni, che andaranno a servire a' rispettivi Padroni nelle Offellarie, o sia quando per la prima volta entrano in tale Ministero, o sia per le altre successive volte, che mutano Padroni, siano obbligati ciò notificare al Notaro Cancelliere, e farsi dal medesimo notare sopra un particolare libro con il contratto, che avranno fatto con detti Padroni, e con il tempo, che avranno promesso di servirli, acciò di tutto in ogni tempo possa sempre constare, e per sfuggire al possibile le frodi, che sopra di ciò si commettono, e ciò sotto la pena a detti Garzoni di lire trenta per ogni Contraventore, e contravenzione applicabili per trè quarti alla detta Veneranda Fabbrica, e per l'altra parte all'Accusatore.

V I I.

CHe li quattro anni, che devono servire li Lavoranti a tenore del Capo secondo de' presenti Statuti prima di ricercare di essere admessi in Maestro, debbano servire ad un solo Padrone, nè possano ricercare di essere admessi, benchè per più anni avessero militato sotto diversi Padroni, finchè come sopra, non abbiano servito ad un Padrone solo per un intero quadriennio, come pure li stessi Lavoranti

non potranno mai essere admessi Maestri, ancorchè avessero compiti li quattro anni, servendo alli stessi Padroni, come sopra, quando fossero dopo questi terminati, partiti da questa Città per servire a qualunque altro Padrone in qualunque ministero, e tali Lavoranti volendo essere admessi, dovranno nuovamente servire ad Offellaro per altri quattro continovati anni come sopra.

V I I I.

CHe nissun Lavorante, o sia Garzone, o sia molto, o sia poco, che servisse nelle Offellarie, non possa dipartirsi dal servizio del suo rispettivo Padrone sotto verun pretesto, sin a tanto che non abbia compiuto il tempo, per cui è stato preso, e si è convenuto con il detto suo rispettivo Padrone, e che abbia compiuto tutto ciò, ehe da esso lui restava a compirsi in vigore del suddetto convenuto, come pure, che nissuno degli Offellari possa prendere nelli loro rispettivi Negozj tali Lavoranti, o Garzoni senza dipendenza, assenso, e licenza in iscritto del Padrone, dal quale questi si saranno dipartiti, il quale potrà negare tale assenso, e licenza, quando abbia giusta causa di negarla, qual causa dovrà essere riconosciuta dalli Sindaci dell' Università, alla quale ricognizione dovranno le Parti stare, e la dovranno eseguire, e ciò sotto pena tanto alli detti Lavoranti, o Garzoni, quanto alli detti Offellari, di scudi sei per cadaun Contraventore, e cadauna contravenzione da essere applicati alla detta Ven. Fabbrica.

I X.

CHe ritrovandosi qualche Lavorante, o Garzone di qualche Offellaro per la Città, o Corpi Santi, o qualche altra Persona, che non sii Maestro, e che non abbia Bottega aperta, a vendere Offelle, o qualche dolci, quale non abbia pagato alla detta Veneranda Fabbrica, in tal caso, o casi detto Lavorante, o Garzone, come sopra, e con essi loro il suo rispettivo Padrone, e cadauno d' essi in solidum incorrano nella pena della perdita della roba si ritroverà avere, e di Scudi due d' oro per cadauna volta contravveniranno, da essere applicati per trè quarti alla detta Ven. Fabbrica, e l' altra parte all' Accusatore, quale si terrà segreto.

X.

CHe niuno, che faccia tale esercizio di Offellaro possa esercire, e tenere più d' una Bottega in Milano, o suoi Borghi, ancorchè volesse pagare dupplicate, o più onoranze, sotto pena di Scudi cinquanta d' Oro d' essere applicati per trè quarti alla detta Ven. Fabbrica, e per l' altra parte all' Accusatore, eccettuato, che quelli dell' Arte, avendo figlj legitimi, mentre siano sufficienti, e conosciuti idonei dagli Officiali di detta Università, come sopra, possano esercire diverse Botteghe separatamente da quella del Padre, quali figliuoli, come sopra, volendo

lendo passare Maestri, ed esercire tal Arte, siano tenuti pagare alla detta Università semplici lire cinquantanove, ss. 10., delle quali si dovrà fare la distribuzione, come siegue, cioè alla detta Ven. Fabbrica lir. 32., alla medema per il bollettino lir. 8., per la Cartella lir. 3., per l' Università lir. 12., per il Cancelliere lir. 3., purchè però siano nati nel tempo, che suo Padre eserciva tal Arte, ed avesse pagato l' opportuno Paratico, e non altrimenti, perchè altrimenti saranno anche essi tenuti pagare, come gli altri, che non fossero figlj de' Offellari di detta Università, li quali figliuoli possano anche andar vendendo per la Città, suoi Borghi, e Corpi Santi, e dove gli parerà, roba di detto esercizio.

X I.

CHe niun Maestro d' Offellaro possa far compagnia con alcuno, che non sia anche egli Maestro approvato in detta Arte d' Offellaro, e ciò sotto la pena di scudi 25. d' applicarsi per due terzi alla detta Ven. Fabbrica, e per l' altro all' Accusatore, e ciò per cadaun Contraventore, e contravenzione.

X I I.

CHe detti Offellari al solito tempo del primo Mercordì di Quaresima, o altro più comodo Mercordì, debbano eleggere trè Sindaci da essere eletti, secondo pure il solito, quali abbiano a conservare, e fare, che si eseguiscano, *prout jacent*, li succennati, ed infrascritti Ordini, e fare quanto sarà ispediente, e di bisogno per detta Arte in genere, alli quali Sindaci la detta Ven. Fabbrica debba, secondo il solito, corrisponder loro le solite lire vent' una ogni anno, perchè li medesimi siano diligenti in far servare li detti Ordini, come sopra, ed in fare, che onninamente siano puniti quelli, che gli contraverranno.

X I I I.

CHe tutti, e qualsivoglia degli Offellari, e suoi Officiali ogni qualvolta saranno addimandati dalli Sindaci di detta Università a dover venire al luogo delle loro Congregazioni sit. nella Camera precariamente, ed a nome di puro, e mero Precario concessa dalla Ven. Fabbrica alla sodetta Università, tanto facendosi Convocato generale, che Congregazione particolare degli Officiali, che secondo il solito si fanno, ed anche per l' avvenire si faranno, per le quali saranno avvisati per ordine de' detti Sindaci, e non compariranno, o pure non abbino scusa legitima, quale venghi dalla maggior parte de' Signori Sindaci, ed Officiali intervenuti accettata, incorrano li Contraventori per cadauna contravenzione, e cadauna volta nella pena di lire sei da essere applicata alla detta Università, quale pena sia in arbitrio delli medesimi Sindaci, ed Officiali, o della maggior parte d' essi di sminuirla, secondo la qualità, e circostanze de' rispettivi casi.

XIV.

XIV.

CHe ſtando congregata, o la intiera Univerſità, o la ſemplice Congregazione delli ſodetti Officiali, come ſopra, niuno, ancorchè Officiale, ſi poſſa dipartire, e licenziare dalla detta Univerſità, o Congregazione, ſin tanto che non partano tutti li Sindaci, ed Officiali, quali ſaranno preſenti, e ſaranno intervenuti all' unione di detta intiera Univerſità, o della ſemplice Congregazione, come ſopra, e ciò ſotto la pena pure di lire ſei d'eſſere applicata, come nel Capo antecedente, e come in quello moderabile.

X V.

CHe ognuno, quale ſarà creato Sindaco, o Officiale della detta Univerſità, non poſſa ricuſare di accettare, e di eſercire l' incombenza confertagli con tutta la pontualità, accuratezza, e legalità, ed in caſo, che da qualcheduno ſi ricuſaſſe, dovrà riconoſcerſi, e giudicarſi dalli Sindaci, ed Officiali di detta Univerſità, ſe abbia avuto legitima ſcuſa di tale ricuſazione, e non avendola avuta, incorrerà nella pena di lire ſei applicabili, come ſopra.

X V I.

CHe tutti gli Offellari debbano contribuire alla ſpeſa, che ſi fa ogni anno in far celebrare la Feſta di S. Geneſio Protettore di detta Univerſità, quale ſi celebra alli 25. d' Agoſto di ogni anno, ed in far celebrare gli Officj da morto, ſecondo la taſſa, che a ciaſcuno di loro ſarà fatta, e ſtabilita dalli Sindaci, ed Officiali di detta Univerſità, con che la ſpeſa pagabile della Univerſità, e taſſabile, come ſopra, non debba tranſcendere le annue lir. 175. per detta Feſta, qual taſſa, e le pene, nelle quali occorrerà incorrerſi per le ſuddette contravenzioni dal Cap. 14. incluſivamente in avanti, ed altre, come abbaſſo, ſi debbano eſigere dalli Sindaci, li quali, in caſo di retinenza nel pagarle, come per cauſa di Eſtimo, ed ogni altra coſa, potranno pulſare li Debitori in forma della Reg. Duc. Camera, e che tutti gli Offellari, non eſſendo legitimamente impediti, qual legitimo impedimento ſarà quello, che ſarà giudicato dalli detti Sindaci, ed Officiali, come ſopra, debbano eſſere preſenti almeno alla Meſſa, che ſi fa cantare il detto giorno della Feſta di S. Geneſio, ſotto la pena di lire ſei d' applicarſi come ſopra, quale ſi poſſa moderare, e componere come ſopra.

X V I I.

CHe alli Sindaci da eleggerſi reſpettivamente, ed Officiali per un anno nella forma ſolita ſempre per l' addietro praticata, ſi debba contribuire dalla Univerſità, riſpetto a' due Sindaci lir. 24. per cadauno, ſecondo ſi pratica, e riſpetto al primo Sindaco lir. 28. per cadaun anno, e riſpetto agli Officiali lire ſei per cadauno, e per cadaun anno, reſtando però ad eſſi loro eletti, vigente il tempo della loro carica, addoſ-

addoſſato l' obbligo di attendere alle cauſe, ed affari, che poſſa avere la ſuddetta Univerſità, ed in caſo, che tutti queſti, o qualcuno d'eſſi non attendeſſero, o non attendeſſe, come ſopra, che ſia lecito alla ſuddetta Univerſità di non corriſpondere a quelli, o a quello, che averà mancato il ſuddetto emolumento.

XVIII.

CHe non ſi poſſa eleggere per Sindaco, nè per Officiali di detta Univerſità alcun Offellaro, che non eſerciſca attualmente nel tempo di tale elezione detta Arte con Bottega aperta nella preſente Città, o ſuoi Borghi, ſotto pena di ſcudi 25. da pagarſi da cadaun Offellaro, quale avrà cooperato col ſuo Voto per tal elezione, applicabili per la terza parte al Reg. Fiſco, e per l'altra terza parte alla detta Univerſità.

XIX.

CHe gli Offellari riſpettivamente Padroni, o figlj delli ſteſſi Offellari, come ſopra, avendo omeſſo l'Arte dell' Offellaro per andare a ſtare con altri Offellari, abbiano da pagare alla detta Univerſità, o ſia alle mani del di lei Teſoriere lire otto per cadauno, come ſopra, per il pagamento delle quali ſarà tenuto quell' Offellaro, in di cui Bottega ſi ſaranno portati li detti Offellari, o di loro figlj, che avranno omeſſo come ſopra, li quali figlj dopo aver ſervito quattro anni continui a tenore delli Cap. 2., e 7., in tal caſo godranno il privilegio come figlj di Maeſtro, e come di ſopra al Cap. 10.

XX.

CHe ogni qualvolta moriſſe qualche Offellaro, laſciata dopo di ſè la Moglie, e mentre che la Moglie voleſſe perſeverare nel detto eſercizio, ciò poſſa fare ſenza alcun pagamento di Onoranza per tutto quel tempo, che ſtarà Vidova, e cuſtodirà l' onore del Marito, e viverà oneſtamente; Parimenti poſſano anche li figliuoli delli detti Offellari morti, li quali ſaranno già ſtati deſcritti per Lavoranti, come ſopra, continuare nelle Botteghe del loro Padre unitamente con la Madre, finchè però con quella abiteranno, e conviveranno, e queſto ſin tanto, che li detti Figliuoli avranno compita l'età delli diecìotto anni compiuti, volendo eſſi perſeverare nel detto eſercizio di Offellaro, debbano paſſare Maeſtri, quali, conoſciuti idonei, ſi debbano admettere, mediante il pagamento da farſi all' Univerſità di lir. 32., e ciò a tenore del più volte detto Cap. 10. delli preſenti Ordini.

XXI.

CHe alcuna Donna di qualſivoglia ſorte Vedova, o Maritata, benchè eſerciſca detta Arte di Offellarìa, non poſſa andar per la Città, ſuoi Borghi, e Corpi Santi di queſta Città vendendo roba di detto eſercizio, nè facendone rivendere, competendogli ſolo tal vendita nella propria Bottega, e con Cavagna avanti della medeſima, ſotto la pena

di

di ſcudi quattro, d'eſſere applicati per la terza parte alla detta Vener. Fabbrica, un' altra terza parte al Regio Fiſco, e l'altra terza parte alla detta Univerſità, quale però ſia obbligata pagare l'Eſtimo taſſato.

XXII.

CHe niuna Perſona di qualſivoglia ſtato, e condizione poſſa vendere, nè far vendere, nè rivendere alcuna ſorte di roba d'Offellaria nella preſente Città, Caſe, ſuoi Borghi, e Corpi Santi, nè far Banco con Cavagna, nè altra ſorte d' Inſtromento, ſe prima non ſarà approvato dalli Sindaci, ed Uffiziali di detta Univerſità, ed annotata come ſopra al ſuddetto Libro del Sig. Cancelliere della detta Univerſità, come al Capo Seſto delli preſenti Ordini, ſotto alla pena di Scudi quattro per cadaun Contraventore, e contravenzione, d'applicarſi come ſopra.

XXIII.

CHe niuno, benchè Uffiziale di detta Univerſità poſſa trattare, sì in occaſione di piena radunanza delli medemi, che di ſemplici Congregazioni degli Uffiziali, di approvare qualche Maeſtro, o ſia Lavorante, o Garzone in grazia di qualunque Perſona, benchè di ſuperiore grado, ſe prima non avrà militato, ſecondo reſta di ſopra diſpoſto nel Cap. 2., e 7. delli preſenti Ordini, avendo preventivamente fatto il ſuccennato pagamento, e non ſarà approvato dalli Sindaci, ed Uffiziali di detta Uuiverſità, e quando qualcheduno proponeſſe, o trattaſſe come ſopra, quello, il quale avrà propoſto, e trattato, caſcarà dal beneficio di eſſere più Offellaro, e di più nella pena di Scudi quattro di eſſere applicati, come ſopra, ed oltre tutto ciò, quando il Petente foſſe approvato in grazia come ſopra, tale admiſſione ſarà nulla, e come non fatta.

XXIV.

CHe niun Maeſtro di Bottega, ovvero Lavorante, o Garzone approvati, e d'indi admeſſi come ſopra, e ſottopoſti alla detta Univerſità, poſſa in veruna contingenza, niuna eccettuata, inſegnare la profeſſione di Offellaro, o ſia il modo di fare le Compoſizioni, Cotture, ed altre coſe pertinenti alla detta Univerſità, o ſia alla di lei Arte a veruna Perſona, eccetto, che a quelle della detta Univerſirà, Lavoranti, e Garzoni, acciocchè per indiretto non ſia fatta frode alla detta Univerſità, e ſuoi Ordini, nè vi ſia chi contravenga in far coſe pertinenti al detto Eſercizio, non eſſendo riſpettivamente admeſſo, e deſcritto come ſopra, al qual effetto anche non poſſano detti Maeſtri di Bottega di detta Univerſità andare a lavorare fuori della propria Caſa, e Bottega, e riſpettivamente delli ſuoi Padroni, ſenza ſpeciale licenza delli ſuoi Padroni, e ciò ſotto pena di Scudi cinquanta d'eſſere applicati per un terzo alla detta Ven. Fabbrica, per un altro terzo al Regio Fiſco, e per un altro terzo alla detta Univerſità per ogni Contraventore, e contravenzione.

XXV.

XXV.

CHe si debba da cadaun Offellaro notificare la giusta quantità del Bollino, ed Onoranza, o sottomano, che ognuno rispettivamente pagarà, per poter fissare la giusta quantità dell' Estimo, a cui ogn' anno dovrà soccombere, sotto pena in caso diverso di Scudi 25. d' Oro d'esser applicati come sopra.

XXVI.

CHe niun Lavorante, o Garzone possa mettere Banca in niun luogo, ma solo possa andare con le Cavagne, eccetto però in vicinanza delle altrui Botteghe di Offellaria, alle quali niuno si potrà accostare per vendere, quantunque Maestro, Lavorante, o Garzone come sopra; Possano però li rispettivi Offellari Padroni mettere la suddetta Banca, così pure li loro figliuoli descritti, ed approvati come sopra, eccettuato, che in vicinanza delle dette Offellarie, e questo sotto pena di Scudi 25. per ogni Contraventore, e conttavenzione, d' essere applicati come sopra.

XXVII.

CHe siano tenuti li Sindaci, ed Officiali una volta l' anno andare alla visita generale di tutte le Botteghe degli Offellari di detta Università, coll' intervento del suo Cancelliere, per vedere se si osservino li presenti Ordini, e li medesimi Offellari siano tenuti nell' atto di detta annuale visita pagare alli detti Sindaci, ed Uffiziali soldi venti per fatica de' detti Sindaci, ed Uffiziali, e del detto Cancelliere dell' Università medesima.

XXVIII.

CHe dalle Ordinazioni, che occorreranno farsi dalli Sindaci, ed Officiali della detta Università, e circa le controversie, che nasceranno (il che Dio non voglia) tra' detti Sindaci, ed Officiali, o altra qualunque Persona di detta Arte, non si possa ricorrere ad altro Giudice, se non avanti l' Illustrissimo Sig. Rettore di detta Ven. Fabbrica, conforme alli Privilegj di detta Università.

XXIX.

CHe tutti gli Offellari Maestri di detta Università abbiano da giurare di osservare tutti li presenti Ordini, e quelli, che dovranno per l' avvenire essere accettati, e descritti nella medesima, abbiano parimenti al tempo della suddetta descrizione, ed accettazione di prestare il suddetto giuramento, del quale dovrà essere rogato il Notaro Cancelliere di detta Università, acciò contravenendo questi, si possa procedere, oltre altre pene, anche a quella del spergiuro, ed acciocchè siano più diligenti Osservatori delli suddetti Ordini per l' aggravio dell' Anima.

1746. Die Jovis decima quinta mensis Decembris.

Convocati &c. L. Supplici libello Universitatis Offariorum, de quo in filo = Dictum fuit, quod Dominus Sindicus, consultato negotio cum Juris Consulto Collegiato D. Don Francisco Lampugnano Advocato Venerandæ Fabricæ, subjiciat, mox faciendam Congregationem meliùs Domino Comiti Rectori futuri bimestris benevisam. 1747. die vigesima prima mensis Februarii. Parendo mandatis Venerandi Capituli attentè examinavit Sindicus nonnullos Ordines per Universitatem Offariorum nuperimè constructos, quos ipsi Statutum ejusdem Universitatis appellant, quod inservire debeat pro correctione veteris, nunc ex temporum varietate pænitus, ut asserunt, inutilis; Nonnullos ex dictis Ordinibus, qui correctionem patiebantur, idem Sindicus adaptavit, prout ex eis dignoscitur manu propria correctis, auditis etiam Officialibus Universitatis Drogheriorum ob evitanda futura litigia absque dubio oritura, nisi æquivoca de medio fuissent sublata; Hisce itaque peractis omnia participavit Egr. J. C. C., & Advocato D. Don Francisco Lampugnano, qui se confirmavit jam ut supra per Sindicum dispositis, consequenterque posse Venerandum Capitulum opportunum assensum præstare, ut ad ulteriora procedi possit per memoratam Universitatem Offariorum, sentit idem Sindicus, se tamen &c. Subscrip. Gabriel Gatticus Sindicus = 1747. 25. Febbrajo = Convocati &c. Propostosi dal Sig. Rettore, che avendo l'Università degli Offellari soggetta alla giurisdizione del Sig. Rettore per tempo di questa Veneranda Fabbrica sino da secoli per Privilegj Ducali approvati successivamente dall' Eccellentissimo Senato determinato di far rinnovare li Statuti della medesima Università ad effetto di togliere le confusioni, che possono nascere per le varie aggiunte accresciute nel lungo intervallo del tempo a' detti Statuti, abbi sotto il 15. Decembre scorso, prima di far passare tal rinnovazione sotto l'occhio dell' Eccellentissimo Senato, ricorso al Ven. Capitolo per l'approvazione, sopra qual ricorso sia stato eccitato il Sig. Dottor Sindaco, perchè prima participato, e discorso l'affare col Sig. Avvocato Don Francesco Lampugnani, dovesse dire il suo parere, e d'indi dovesse proporsi in una Congregazione benevisa, e cosichè sendo stato fatto il voto, dopo trattato il negozio, in esecuzione dell' Ordinato, ha il Sig. Rettore dato l'incomodo a' Signori della Congregazione del risparmio per discorrere la materia = Sentito perciò il ragguaglio intiero fatto dal medesimo Sig. Sindaco, siccome lettosi il suo voto del 21. del corrente, e sentito pure il prefato Sig. Dottor Collegiato Avvocato Lampugnani, che fu di pieno parere in tutto, come in detto voto; Li prefati Signori consultano il Venerando Capitolo potersi in tutte le sue parti il medesimo voto approvare = 1747.

die

die Lunæ vigesima septima mensis Februarii = Convocati &c. = Facto verbo per Dominum Comitem Rectorem, quod super supplici libello Universitatis Offariorum hujus Urbis porrecto sub die 15. Decembris elapsi Venerando Capitulo pro renovatione ejus Statuti, Dominus Sindicus excitatus pro executione Decreti, communicato negotio cum Juris Consulto Collegiato Domino Don Francisco Lampugnano, uti Advocato hujus Venerandæ Fabricæ, votum suum prodierit, dictumque votum propositum fuerit in Congregatione juxta ordinata sub dicta die 15. Decembris elapsi, lectisque votis dictæ Congregationis diei 25. mensis præsentis, de quibus in filo, una cum copia renovationis ejusdem Statuti, ut supra, petitæ; = Dictum fuit approbandum dictum votum Domini Sindici, & dictam renovationem prout conciliata fuit, & prout manet, in quantum interest Venerandæ Fabricæ, ut in dictis votis, esse faciendam; Ita est in actis Admirandæ Fabricæ Templi Majoris Mediolani. Subscript. Joannes Baptista Corneus publicus de Collegio Mediolani Notarius, & Causidicus, ac dictæ Admirandæ Fabricæ Cancellarius, pro fide subscripsit &c. = Super quibus maturiùs deliberaturi Fiscum nostrum ex Senatus Decreto diei 14. mox evoluti Martii excitavimus, habitoque autem ejusdem voto, eoque in Senatu nostro proposito sub die 21. nuperi Aprilis, una cum precibus Collegii Aromatariorum hujus Urbis porrectis tenoris sequentis videlicèt = P. R. Non raro ea in lucem prodire contingunt, quæ licet cautè, ac secretò in Communitatibus pertractantur; Pervenit ad aures Collegii Aromatariorum hujus Urbis fore, ut Offariorum Universitas ad supremum M. V. Senatum accedat pro reportanda approbatione nonnullorum Statutorum, quibus, vel antiqua reformentur, vel alia de novo condantur, nec fama reticuit, quod aliqua, fortassè, irrepserint, quæ dicti Pharmacopolarum Collegii privativæ adversentur; quin etiam habita fuerint in extensione eorundem Statutorum sensa Universitatis Drogheriorum pro afferto quocumque ejusdem interesse; Inficiari tamen (si hæc vera sunt,) inficiari non poterat Offariorum Universitas, quod potiori jure unicè audire debuisset Collegium Aromatariorum, à quo dumtaxat Offarii reportare solent facultatem ea fabricandi Dulciaria, quæ sunt privativi juris prædicti Collegii, & de quibus mentio est in documento, quod M. V. exhibetur; Ne igitur, aut ex assertis secretis conventionibus inter Offarios, ac Drogherios, aut ex natura Statutorum, de quibus imploranda est approbatio, ullum sequi contingat præjudicium juribus memorati Collegii, ejusdem Abbas, ac Sindici humilimi M. V. Servi ad illam confugiunt, Humiliter eam exorando dignetur nullam impertiri approbationem eorundem Statutorum, nisi auditis anteà Supplicantibus pro eorum jure, ac interesse, prout &c. Stetit Senatus

Sententia jungendas esse respectivas Partium preces cum antecedentibus, si quæ &c., & omnia remittenda ad Fiscum edoctum, mox ad Spectabilem Senatorem nostrum Marchionem Goldonum, ut verbum faceret; Oblatisque postmodum aliis, tum antedictæ Universitatis Offariorum, cum dicti Aromatariorum Collegii precibus, super quibus Fiscum nostrum itidem ex Senatus decreto 24. nuperi Maii excitavimus pro voto, & quarum tenor est sequens videlicet = P. R. Præaudit Universitas Offariorum, quod oppositio facta per Collegium Aromatariorum hujus Urbis, ne eo audito deveniatur ad approbationem Statutorum, pro qua dicta Universitas Senatum M. V. exoravit, ab eo procedat, quod in capite primo dictorum Statutorum non clarè in sensu Pharmacopolarum explicata sint genera Dulciarium, quæ esse debeant privativi juris Universitatis Supplicantis, ex quo aliqua læsio in futurum possit contingere juribus, ne dum privativis, quin etiam cumulativis dicti Collegii pro aliquorum generum venditione ad normam proclamatis 2. Januarii 1646. in sequelam Sententiæ Senatus Excellentiss. diei 28. Martii 1615., quod exhibetur, attenta potissimum possessione, in qua idem Collegium asserit se esse concedendi Offariis facultatem vendendi quædam genera, de quibus ait existere justificationem in actis assertæ Causæ pendentis; Non intendit Universitas Offariorum alicui præjudicare mediante renovatione ejus Statutorum, multo minùs jura lædere dicti Collegii, propterea ad tollenda æquivoca, quæ imposterum possent emergere, adhæret, quod in fine primi ex dictis Capitibus Statutorum, ut supra, approbandorum addantur hæc verba = E salva sempre la cumulativa, e privativa respettivamente a favore del Collegio de' Signori Speziali rispetto a' generi specificati nella Grida del 2. Gennajo 1646., in tutto, e per tutto a tenore della detta Grida emanata in sequela alla Sentenza del Senato Eccellentissimo del 28. Marzo 1615.; = Propterea Abbas, & Sindici dictæ Universitatis Offariorum humil. M.V. servi, ad M.V. confugiunt, illam Humilitèr exorando dignetur petitam per Supplicantes Statutorum approbationem impertiri, cum reservatione, de qua supra, in primo capite Statutorum inserenda, prout &c. = P. R. Amicè explorato Aromatariorum Collegio per Abbatem, & Consules Offariorum super causa oppositionis per idem Collegium factæ in proposito approbationis Statutorum novissimè per dictam Universitatem petitæ, explicavit memoratum Collegium difficultatem Pharmacopolarum in eo sistere, quod alterum ex dictis Statutis, utpotè non clarè explicatum, lædat jura dicti Collegii quo ad privativam, & respectivè cumulativam facultatem vendendi quædam genera dulciariorum, quam expressè habet ex Sententia Senatus Excellentissimi diei 28. Martii 1615., de qua in proclamate 2. Januarii 1646., quæ facultas præcipuè firmata est ex posses-

possessione, in qua reperitur concedendi ipsis Offariis licentiam vendendi quędam genera, quę in dicto proclamate decernuntur privativi juris dicti Collegii, ut ex documentis per illud exhibitis Senatui M. V. in alia causa coràm eodem pendente: Hisce auditis non opposuerunt difficultatem Offarii, quin immò paratos se exhibuerunt clariùs in dictis Statutis approbandis explicare, quæ interesse afficiunt præfati Collegii; Ut igitur sarta recta serventur ejusdem jurium, & in fine primi Capitis dictorum Statutorum inserantur hæc verba = *E salva sempre la cumulativa, e rispettivamente privativa a favore del Collegio de' Signori Speziali rispetto a' generi specificati nella Grida del 2. Gennajo 1646., in tutto a tenore della detta Grida emanata in sequela della Sentenza del Senato Eccellentissimo del giorno* 28. *Marzo* 1615. Abbas, & Sindici memorati Collegii Pharmacopolarum humil. M. V. ser. nil habent in contrarium, quin M. V. pro ejus suprema authoritate, & dignitate deveniat ad imploratam per Offarios approbationem, prout Supplicantes, humilimè M. V. judicio se rassignant &c. = Habito super omnibus, junctis etiam Privilegiis, Constitutionibus, & Ordinibus Universitatis Offariorum Fisci Voto, atque in Senatu nostro propositis per Spectabilem Senatorem nostrum Marchionem Goldonum in termino peremptoriè monitionis ex ordine Senatus nostri, ac prædicti Spectabilis Delegati, & ad instantiam dictæ Universitatis Offariorum transmissæ, ac intimatæ Abbati, & Sindicis Collegii Aromatariorum, quæ unà cum ejusdem intimationis relatione est tenoris sequentis = Ex ordine Excellentissimi Mediolani Senatus, nec non Spectab. D. Senatoris Marchionis Don Petri Goldoni Vidoni Delegati &c., sic instantibus DD. Sindicis, & Officialibus Universitatis Offariorum hujus Urbis, ac Corporum Sanctorum, cum reservationibus,ut in actis &c. per quemlibet Ostiarium &c. citentur infrascripti, ut termino infrascripto compareant coram utsupra in ejus Aula audientiæ sit. &c., ubi &c. die Lunæ futuro in tertiis, quæ erit dies quinta mensis præsentis ad videndum per præfatum Illustrissimum D. Marchionem Senatorem Delegatum reproponi in præfato Excellentissimo Ordine preces ipsorum Offariorum, ac alias infrascriptorum DD. Citandorum, una cum Votis Fiscalibus, in omnibus, & per omnia juxtà Decretum ejusdem Excellentissimi Ordinis diei 21. mensis Aprilis proximè præteriti, successivèque colligi Vota, & fieri quamcumque ordinationem, declarationem, & Sententiam, quæ &c., de eaque rogari actum per Egreg. Secretarium hebdomadarium præfati Excellentissimi Ordinis, fierique omnia alia opportuna &c., alitèr &c. Datum Mediolani die quarta mensis Junii 1747., & ubi prædicta non fierent dictis die, & hora, compareant successivè singulis diebus, & horis, donec &c. Quorum citandorum nomina, & sunt infrascripti videlicet = DD. Abbas, ac

Sin-

Sindici Collegii Aromatariorum hujus Urbis = Signat. Goldonus Vidonus = Subſcript., & examinat. Antonius Blancus J. C., & Cauſ. = Subſcript. Gavatius Cauſæ Cancellarius. = 1747. 4. Giugno = Diamo noi ſottoſcritti per intimata la preſente citazione, come ſe a noi foſſe ſtata intimata per mezzo di qualunque Portiere, o Fante, e per fede &c. Subſcript. Franceſco Carino Abbate dò per accettato, legitimamente intimato il preſente perentorio &c. Subſcript. Felice Stagnoli Sindico dò per accettato, e legitimamente intimato il preſenre perentorio &c. Supraſcriptas ſubſcriptiones factas fuiſſe manibus reſpectivè, & caractere propriis dictorum DD. Franciſci Carini Abbatis, ac Felicis Stagnoli Sindici, ut retrò, atteſtatur pro fide &c. Subſcript. Joſeph Ferrarius de Collegio Mediolani Notarius &c.

Omnibuſque maturè perpenſis, harum ſeriè, ex ejuſdem Ordinis Sententia, memorata Capitula approbamus cum limitationibus tamen ſequentibus ſcilicet = In calce primi Capituli addantur hæc verba = E ſalva ſempre la cumulativa, e riſpettivamente privativa a favore del Collegio de' Speziali riſpetto a' generi ſpecificati nella Grida del 2. Gennajo 1646., in tutto a tenore della detta Grida emanata in ſequela della Sentenza del Senato Eccellentiſſimo del 28. Marzo 1615. = In Capitulo tertio, ubi indicitur ſolutio aureorum quinquaginta pro cooptatione, ea redigatur ad aureos quadraginta = In Capitulo ſeptimo, ubi requiritur Tyrocinium per integrum curriculum quadriennii taxativè ad operam præſtitam uni tantum ex Offariis, par reddatur etiam conditio Magiſtri, ideoque addendum: dummodò ille, qui ſe obſtrinxit operam per quadriennium præſtare, non poſſit eo inexpleto à Magiſtro dimitti, niſi juſta intercedente Cauſa ad formam Statutorum, & prout juris, judicanda. = In Capitulo undecimo, ubi interdictum eſt hanc artem exercere in iſta Societate cum eo, qui Univerſitati non ſit adſcriptus; Hæc prohibitiva extendatur ad ſolum caſum ſimulatæ Societatis, vel ejus, qua par non ſit, tàm ſortis, quàm induſtriæ periculum; Volumus autem quo ad applicationem pænarum ſtandum eſſe Capitulis tantùm; Capitula, & ſeù Statuta cum relatis correctionibus, ubi aliàs valida ſint, approbata & per nos confirmata valere, & tenere, ſuumque plenarium effectum ſortiri debere; In quorum fidem præſentes Sigillo noſtro munitas fieri, & regiſtrari juſſimus. Mediolani die X. Junii anni MDCCXLVII.

Firmat. de Albertis.

Subſcript. Gavatius Reg. Coad.

Primum Votum Egr. D. Co: Fiscalis Verri excitati à Senatu Excellentissimo super precibus Universitatis Offariorum hujus Civitatis, de quo sit mentio in antecedentibus Statutis.

7. Aprilis 1747.

OMnia cum tempore volvuntur. Esculenta verò, faciliùs, & frequentiùs. Ingeniosa est gula, novaque semper irritamenta sibi parat. Quæ in celeberrimo convivio Jo: Galeatii Vicecomitis, cum Mediolani Dux, impetrata à Wenceslao Cæs. Aug. Investitura, inaugureretur ad Regiam propemodum lautitiem effusa tradit Corius ad annum 1395. 5. Septembris singillatìm describens dulcearia quoquè in exitù Mensæ apposita; Eorum penè omnium obliteratus est usus, & vix nomen relictum. Hinc prò conditione temporum, mutatis rebus, leges quoquè imutare oportet, quæ & ipsæ insita humanarum rerum caducitate consenescunt. Tempori omnia aptare decet; Cæteroquìn, quæ alias prudentèr statuta sunt, variatis posteà vicibus, vel supervacanea essent, vel nocumentum allatura.

Offariorum Universitas paulatìm crævit, ut cæteræ plerumque solent. Primas, paucasque leges accepit anno 1487. à Galeatio Maria Sfortia Mediolani Duce confirmatas. Aliæ identidèm additæ fuerunt, videlicèt annis 1532., 1576., 1606., 1620., & 1638. Principis authoritate vallatæ. Nunc eas emendare, augere quoquè aggressa est. Admirandæ Fabricæ Templi hujus Majoris Congregatio, quo ad sua intererat, re consultà, ratas habuit. Confirmationem ab Excelso Ordine modò implorat.

Quæ nunc proponuntur Statuta, diligentèr contulit Fiscus cum præcedentibus, & tria corrigenda ei occurrerunt, quæ nimiam difficultatem ingerunt hujus artis exercendæ, ideoquè vergere possent in paucorum monopolium publicæ rei perniciosum.

In Cap. 3. indicitur solutio aureorum quinquaginta pro cooptatione; Hæc summa, cum, inspectà qualitate exercitii, gravis videatur, posset ad quadraginta temperari.

In Cap. 7. requiritur tyrrocinium per integrum curriculum quadriennii taxativè ad operam præstitam uni tantum ex Offariis. Durum nimìs esset, nisi par reddatur etiam conditio Magistri; Ideò addi potest: dummodo ille, qui se obstrinxit operam per quadriennium præstare, non possit eo inexpleto à Magistro dimitti, nisi justà intercedente causà ad formam Statutorum, & prout juris judicandà.

In Cap. 11. interdictum est hanc artem exercere inità societate cum eo, qui Universitati non sit adscriptus. Libertas perstringitur nimis, atq; ideò hæc prohibitio ferrenda esset ad solum casum simulatæ societatis, vel ejus, qua par non sit, tâm sortis, quàm industriæ periculum.

Pœnæ

Pænæ indictæ sunt commodo præfatæ Admirandæ Fabricæ potiori ex parte cessuræ, modicum Fisco relictum est, ea proptèr tertia saltèm pars est prò more ei decernenda.

Quamobrem, ut memorata Statuta cum relatis correctionibus, & declarationibus, ubi aliàs valida sunt, approbentur, & confirmentur, pænæ autèm pecuniariæ, de quibus in Capitulis quarto, sexto, octavo ad undecimum, decimo octavo, vigesimo primo ad vigesimum sextum inclusivè prò tertià patte applicentur Fisco, idem se remittit; se tamen &c.

Firmat. VERRUS.

1747. 7. Aprilis.
Ad Lecturam, ut proponatur.
Signat. PERTUSATUS.

Secundum Votum Egr. D. Co: Fiscalis Verri excitati super precibus utrinque Senatui Excellentissimo porrectis per Collegium Pharmacopolarum, & Universitatem Offariorum hujus Urbis, de quo paritèr sit mentio in præsentibus Statutis.

4. Junii 1747.

CUm de reformandis Statutis Universitatis Offariorum ageretur, Fiscus Votum edidit 7. Aprilis præterelapsi. Ea occasione cum Pharmacopolarum Collegio lis erat oritura de privativo, & cumulativo aliquot dulciariariorum Jure, de quibus in Senatus Consulto 28. Martii 1615., nisi celeris utriusq; Partis concordiæ probatissimum studium quæstionem eo tempore sustulisset, ut nil prælibato Senatus Consulto detractum iri unquàm censeatur ab hac nova Statutorum reformatione.

Ea proptèr in eam conventionem ventum est utrinque mutuis precibus 24. Maii expositam, ut additâ ad calcem primi Capituli Jurium à memorato Senatus Consulto procedentium reservatione, Statutorum approbatio, Supremo Ordine authorante, impetretur.

Fiscus itaquè, attentâ Partium concordiâ, nihil opponendum habet, quin ad calcem primi Capituli addantur hæc verba: *e salva sempre la cumulativa, e rispettivamente privativa a favore del Collegio de Speziali rispetto a generi specificati nella Grida del 2. Genaro 1646., in tutto a tenore della detta Grida emanata in sequela della Sentenza del Senato Eccellentissimo del 28. Marzo 1615.*, in reliquis autem ad Votum 7. nuperi Aprilis se refert; Se tamen &c.

Firmat. VERRUS.

Tertium Votum editum per Egreg. D. Com. Fiscalem Verrum post confirmationem præcedentium Statut., & Ordinum super emergenti cum DD. Drogheriis, de quibus loquitur adnexa Ordinatio.

29. Decembris 1747.

AGitur de Offariorum Statuto *Cap. pr.* ex recenti S. C. 10. nuperi Junii approbato, antequàm in vulgus mittatur emendando. Non jàm postulatur emendatio in parte affirmativâ, quæ dulciaria conficienda recenset, ac vendenda permittit, sed innegativâ dumtaxat, quæ aliquot specierum excipit, & ab istius Universitatis exercitio subducit his verbis = *Eccettuata la Confettura d' ogni sorte, Canditi, e Cioccolatini &c.*

Offarii duplici modo proprium jus violatum fuisse contendunt, hinc omittendo, illinc exprimendo. Omissum ajunt Sacchari adjectivum, quo limitanda erant bellaria illa, quę vulgus *Confetti* appellat. Adjecti verò Pastilli ex Chocolate Confecti.

 Quo

Quo ad omissam Sacchari qualitatem error planè irrepsit. Tàm enim in Senatus Consulto anni 1615., quàm in Edicto anni 1646. ea ad litteram occurrit. Offariorum autem æquè, & Pharmacopolarum una mens fuit, ut neque sententiæ, neque Edicto quidquam detractum iret; iidemque Pharmacopolæ in precibus Excelso Ordini porrectis professi apertissimè sunt, utraquè illa monumenta, veluti firmamenta utriusque exercitii immota servari.

Quo verò ad pastillos, de re agitur, quæ anno 1615. erat incognita, ideoque in Senatus Consulto non continetur.

Non quæritur in hanc diem ad quosnam facultas eos conficiendi pertineat; illud solūmodò quæritur, ne maneat hoc nomen in novo Statuto, ne Universitas quidquam detrimenti ex propria novà lege accipiat, ne aliquando error hujus additionis in eam retorqueatur; illud uno verbo quæritur, ut res in eo statu, in quo reperitur, permaneat, ut naturalis libertas non violetur, ut si quis in possessione ab ea non dimoveatur.

Quæ cum secum reputet Fiscus, animadvertit eos, quorum interesse potest, vel Aromatum Venditores esse, vel Pharmacopolas.

Ut de præmissis sit sermo, eorum juri nihil detractum iret, si exceptio pastillorum omitteretur, tamquam illa, quæ ante hac non aderat.

Idem procederet, si adjiceretur Sacchari vocabulum, quod expresse legitur in S. C. anni 1615., nisi vellent tela educere ex alienà pharetrà, atque proprium jus trahere ex novà, quam sibi Offarii constituerunt lege, quod absurdissimum esset. Sibi ne Offariorum Universitas vulnus inferret? Neque alteri Universitati fit injuria, cum res in eo statu, in quo prius erat sit permansura.

Quid verò Pharmacopolæ? Illi porrò ex dictis consensum præstitere, ut novum Statutum ad limites relati Senatus Consulti conderetur. Quod si in eo bellariis vulgò *Confetti* adiecta est determinata qualitas, ut ex Saccharo conficiantur, nihil vetat, correcto nunc errore, rem ad suam integritatem restitui. Eorum autem non interest pastillorum nomen expungi, cum ad eos non spectent.

Errantis nullus est cōsensus. Universitas Minorum privilegio gaudet. Erratum est in verbis; Error propterea emendandus. Nullius ledıtur jus. Ne proprium ledat hec Universitas, emendationem, re integra, petit.

Quamobrem sentit Fiscus injungi posse Magnifico Senatori Marchioni Goldono tanquam sententiæ Capitula approbantis Exequtori, ut tam Pharmacopolis, quam Aromatum Venditoribus vulgò *Droghieri* summariè auditis, dictum priùs Capitulum emendari curet, illudque ad terminos Senatus Consulti 1615. reduci, addito Sacchari vocabulo, expunctaque pastillorum adjectione, provideatque in omnibus, prout sibi, facto etiam verbo in Senatu, si ei videbitur, se tamen &c.

Firmat. VERRUS. 7. Apri-

7. Aprile 1747.

DAl tempo ogni cosa si rivolge. Cangiandosi poi più facilmente, e con più di frequenza quelle,che atte sono all'incentivo della gola. Quanto ingegnosa sia questa, può ciò chiaramente scorgersi dalli sempre nuovi stimoli, che ella a se apparecchia. Quali cose si sparsero in quell' assai celebre Convito di Giovanni Galeazzo Visconti, allora quando, impetrata dall' Augustissimo Cesare Winceslao l'Investitura di Duca di Milano, prendea augurj di giugnere quasi a pareggiare la stessa Regia splendidezza, le rappresenta il Corio nella sua Storia Milanese sotto l'anno 1395. alli 5. di Settembre, il quale singolarmente ancora descrive le diverse qualità de' dolci, che in fine della Mensa furono apposte. Dall' uso quasi tutte quelle descritte sorti a noi sono state levate, altro rimastovi non essendo di quelle, che appena il puro nome. Quindi per la condizione de' tempi, mutate le cose, forz'è, che ancora le leggi si mutino, le quali ancor' esse, perchè innestate alla fralezza, e caducità delle umane cose, vecchie diventano. Al tempo ogni cosa addattar conviene; altrimenti quelle cose, che altre volte alla prudenza appoggiate sono state stabilite, variate d'indi delle medesime le vicende, o superflue diverrebbero, o nuocimento sarebbero per apportare.

L'Università degl' Offellari a poco a poco è cresciuta, come ogni altra il più delle volte così suole fare. Le prime leggi, e queste ben poche le ricevette nell' anno 1487. state avvalorate, e confermate da Galeazzo Maria Sforza. Altre di quando in quando le furono aggiunte, cioè negl' anni 1532., 1576., 1606., 1620., 1638., e queste tutte munite coll' autorità del Principe. Ora tal Università si è accinta all' impresa,perchè le dette leggi,e siano emendate,e siano accresciute. La Congregazione della Maravigliosa Fabbrica di questa Maggior Chiesa, riguardo al di lei interesse, pria ben ponderate tutte le cose, non ebbe alcun riparo a queste confermare, la medesima confermazione ora si implora dal Senato Eccellentissimo.

Que' Statuti, che ora propongonsi, li ha diligentemente ponderati il Fisco, ed al medesimo è occorso di doverne trè correggere, sì perchè questi racchiudono troppa difficoltà per l'esercizio di quest' Arte, come anche, perchè potrebbero piegare in un pernicioso monopolio a danno del Pubblico.

Nel Capo terzo si indice il pagamento di cinquanta scudi per l'aggregazione, qual somma, riguardata la qualità dell' esercizio, grave sembra, sicchè ridurre questa potrebbesi a soli quaranta.

Nel Capo settimo si richiede un noviziato per l'intiero corso di quattr' anni tassativamente, dovendosi dal Principiante ricevere gli ammae-

ſtramenti ſoltanto da uno degl' Offellari . Coſa rroppo dura ſarebbe, ſe non eguale ancor ſi rendi la condizion del Maeſtro, perciò può aggiungerſi, purchè quel Lavorante, che ſi obbligò ad imparare il meſtiere, per un' intiero quadriennio non poſſi queſti eſſer dimeſſo dal Maeſtro, ſe pria compito non abbia il quadriennio ſteſſo, quando però in detto tempo non vi naſceſſe un giuſto motivo di poterlo dimettere, da giudicarſi a tenore de' ſuddetti Statuti, e come di ragione.

Nel Capo undecimo viene proibito l'eſercizio di queſt' Arte a quello, che ſi unirà in compagnia d' un altro, che aſcritto non foſſe alla detta Univerſità. La libertà qui troppo ſi riſtringe, e però queſta proibizione dovrebbe aver luogo in quel caſo ſoltanto, in cui ſi ſcopriſſe ſimulazione nella Società, oppure di quella Società, di cui non ſi comprendi eguale il pericolo, sì della ſorte, che dell' induſtria.

Le pene ſono quaſi tutte applicate per il comodo dell' enunciata Fabbrica, accennandoſene ben poche, che rimangano al Fiſco; laonde almeno una terza parte, ſecondo il coſtume, al medeſimo deveſi aggiudicare.

Per lo che non ha difficoltà il Fiſco, che ſi approvino, e confermino li menzionati Statuti, ove altrimenti validi ſiano, con le riferite correzioni, e dichiarazioni; le pene poi pecuniarie, delle quali ſi tratta ne' Capitoli quarto, ſeſto, ottavo, ſino all' undecimo, dal decimo ottavo, vigeſimo primo, ſino al vigeſimo ſeſto incluſivamente per la terza parte al Fiſco ſi debbano applicare, il medeſimo è di ſentimento, rimettendoſi però &c.

Firmat. VERRI.

4. Giugno 1747.

ALlorchè ſi trattava della riforma de' Statuti dell' Univerſità degli Offellari, non mancò nel meſe ſcorſo d'Aprile ſotto il giorno 7. il Fiſco di ſpiegare i ſuoi ſenſi; In quella occaſione era per eccitarſi una lite dal Collegio de' Speziali riguardante la privativa, e cumulativa ragione ſopra qualche ſpecie di dolci, de' quali ſe ne ha dal Senato la deciſione ſotto il giorno 28. di Marzo 1615., ſe la queſtione in quel tempo non foſſe ſtata tolta di mezzo mediante un veloce componimento dalle Parti ſtipulato, in quella guiſa, che riſpetto alla privativa, e cumulativa del Collegio de' Speziali, queſta debba riceverſi a tenore di detta Sentenza 1615.

Per lo che ſi paſsò da ambe le Parti a quella convenzione ſtata eſpoſta nelle reciproche ſuppliche de' 24. di Maggio, acciocchè, aggiunta a' piedi del primo Capitolo la riſerva delle ragioni, a tenore dell' accennata deciſione del Senato, s' impetri dal medemo de' Statuti ſuddetti l' autorevole oſſervanza, ed approvazione.

Sic-

Sicchè il Fisco, in vista della detta conciliazione delle Parti, niente gli rimane da opporre sul ponto di che al fine del primo Capitolo si aggiunghino le seguenti parole = *E salva sempre la cumulativa, e rispettivamente privativa a favore del Collegio de' Speziali rispetto a' generi specificati nella Grida del 2. Gennajo 1646., in tutto a tenore della detta Grida emanata in sequela della Sentenza del Senato Eccellentissimo del 28. Marzo 1615.*, riportandosi nel restante al Voto già escito sotto il detto giorno 7. del poco fa scorso mese d'Aprile; e si rimette &c.

Firmat. VERRI.

29. Decembre 1747.

TRattasi al presente dell' emendazione del Cap. I. delli Statuti degli Offellari, quali sotto il giorno 10. di Giugno prossimo passato dal Senato Eccellentissimo pienamente furono approvati, avanti che questi si faccino imprimere dalle Stampe. Non già però s' addimanda l' emendazione in quella parte affermativa riguardante la fabbrica d' ogni sorte de' dolci, de' quali detto primo Capo ne permette la vendita, ma soltanto si ferma nella negativa, che và eccettuando alcuna delle specie de' medesimi, e che gli sottrae dall'esercizio di quest' Università colle seguenti parole = *Eccettuata la Confettura d' ogni sorte, Canditi, e Cioccolatini, o Cioccolata in pastiglia.*

Si contende dagli Offellari in due maniere essere stata violata la di loro propria ragione, in una guisa col tralasciare di esprimere, nell'altra coll' espressione. Asseriscono essersi omesso l' aggettivo del Zuccaro, con cui limitar doveansi quelle specie di dolci, che dal Volgo vengono detti *Confetti*: Dall' altra parte essersi eccettuati li suddetti Cioccolatini, e Cioccolata in Pastiglia.

In quanto all' omessa qualità del Zuccaro, apertamente vi è l' errore; imperciocchè tanto nella Sentenza del Senato dell' anno 1615., quanto nella Grida dell' anno 1646. si vede l' eccettuazione di Canditi, e Confetti, ma di Zuccaro. La mente degli Offellari unitamente a quella de' Speciali altra non fu, che quella, che mai cos' alcuna si levasse da quel tanto, che espresso restava nella detta Sentenza, e Grida, e gli stessi Speciali anch' essi nelle di loro Suppliche sporte all' Eccellentissimo Senato apertissimamente si sono sempre appoggiati alle detta Sentenza, e Grida, quasi che stabilir si dovessero come due immobili Cieli per l' osservanza d' ambedue gli esercizj loro.

In quanto poi a' Cioccolatini, e Cioccolata in Pastiglia, trattasi d'una specie, che totalmente era sconosciuta nell' anno 1615., e perciò esser non poteva presente al Senato Eccellentissimo, quindi di ciò detta Sentenza nulla contiene.

In oggi non si cerca, a chi mai spettante sia una tal facoltà di poter fabbricare, e vendere detti Cioccolatini, e come sopra; ciò solamente

 addi-

addimandasi, che non si esprimi questa eccettuazione nel nuovo Statuto, acciocchè all' Università de' Supplicanti dalla propria nuova legge qualche danno, e pregiudizio non ne derivi, ed acciocchè un' altro giorno non si vadi contro d'essa ritorcendo l'errore di quest' aggiunta; in una parola ciò solamente cercasi, che la cosa rimanghi in quel medesimo stato, ed essere, in cui di presente ritrovasi, acciocchè violata non venghi la naturale libertà, cosicchè ad alcuno tolto non sia quel possesso, che di presente tiene.

Quai cose ventilate dal Fisco, egli osserva, che quelli, a cui può entrar ragion d'interesse, questi sono li Droghieri, o li Speziali suddetti.

Parlando dunque di ciò, niente si sarebbe levato alla ragione de' medesimi, se omessa si fosse l' eccettuazione de' Cioccolatini, e Cioccolata, come quella, che prima della riformazione de' suddetti Statuti non v' era. Lo stesso ancora procederebbe, se si aggiugnesse il vocabolo del Zuccaro, che espressamente leggesi nella Sentenza del Senato dell' anno 1615., se non si pretendesse da' suddetti dall' altrui turcasso ritrar i dardi, e d'indi derivare la propria loro ragione da quella nuova legge, che gli Offellari a loro medesimi constituita si sono, il che fuor di proposito sarebbe. Non si farebbe ferita a se stessa l'Università degli Offellari? Adunque nemeno ingiuria alcuna si fa all' altra Università, allorchè sii per lasciarsi la cosa in quel medesimo stato, in cui pria ritrovavasi.

Li Speziali hanno dato il loro consenso, perchè il detto nuovo Statuto in questa parte riguardante li Confetti in tutto si riducesse uniforme alla Sentenza del Senato. Che se in quello a quella specie di dolci, che volgarmente chiamasi *Confetti*, aggiunta vi fu la determinata qualità, che col Zuccaro si fabbrichino, corretto ora un tal errore, niente proibisce, che restituir debbasi la cosa alla sua integrità; Così pure niente a loro giova, che si levi l'eccettuazione di Cioccolatini, e Cioccolata in pastiglia, mentre la fabbrica di questa specie non aspetta ad essi privativamente.

Consenso non v' è in chi falla. L' Università gode del privilegio de' Minori. Il fallo si ferma nelle semplici parole, errore perciò assai facile da emendarsi. La ragione, che a ciascheduno compete non è lesa; ed acciocchè a se stessa non pregiudichi quest' Università, essendo ancora la cosa intiera, ne chiede l' emenda.

Che però il Fisco è di parere, che ingiongere si possa al Magnif. Senatore Marchese Goldone, come Esecutore della detta Sentenza di approvazione de' suddetti Statuti, che sentiti tanto li Speziali, quanto li Droghieri, sommariamente procuri di far emendare il detto Capitolo, e quello riduchi ai termini della Sentenza del Senato di detto anno 1615., aggiuntovi il vocabolo di Zuccaro, e levata l' eccettuazio-

tuazione di Cioccolatini, e Cioccolata, e dia in tutto quella provvidenza, che stimerà convenire, facendone ancora parola in Senato, se ad esso parerà; e si rimette &c.
Firmat. VERRI.

1748. Die Mercurii vigesima septima mensis Martii manè.

ILlustrissimus J. C. C. Cremonæ D. Marchio Don Petrus Goldonus Vidonus Aymus Reg. Duc. Sen. Mediolani Delegatus &c. Visis precibus Senatui Excellentissimo porrectis per DD. Jo: Baptistam Ripamontium, Jo: Antonium Mazagam, Carolum Orlandum, & Carolum Joseph Recalcatum tamquam Delegatos specialiter ab Universitate DD. Offariorum hujus Civitatis, ut ex delegatione in dictis precibus, & in actis exhibita, in quibus, in sequelam Ordinum, & Statutorum ad instantiam dictæ Universitatis renovatorum, & per Senatum Excellentissimum approbatorum sub die decima mensis Junii prox. elapsi anni 1747., petierant, ut ipse Excellentissimus Ordo, audito etiàm Regio Fisco, dignaretur injungere prælibato Illustrissimo D. March. Senatori Delegato tanquàm Executori dictæ Sententiæ approbationis Statut., ut summariè auditis, ubi opus fuisset, DD. Drogheriis hujus Civitatis curaret emendationem Capituli primi dictorum Statut. ad tenorem Sententiæ Senatus Excellentissimi diei 28. Martii anni 1615. latæ intèr Ven. Collegium DD. Pharmacopolarum hujus Urbis ex una, & Universitatem dictorum DD. Offariorum ex altera, in cujus Sententiæ sequelam publicatum fuit ædictum sub die 2. Januarii anni 1646. in dictis precibus, & in actis paritèr exhibitum, curaret, inquam, emendationem in eà parte, in quà dicebatur: *Eccettuata la Confettura, e Canditi di Zuccaro d' ogni sorte, e Cioccolatini, o sia Cioccolata in pastiglia* = & prout ex ipsis precibus, de quibus in actis dicti Senatus Excellentissimi, & insertis etiàm in infrascriptis litteris, super quibus precibus per eundem Excelsum Ordinem excitatus fuit Egr. D. Advocatus Fiscalis Edoctus, nempè D. Comes Verrus, & prout ex Decreto diei 28. mensis Septembris dicti prox. præt. anni 1747., de quo paritèr in actis &c.
Item viso voto ejusdem Egr. D. Comitis Fiscalis edocti edito sub die 29. Decembris nuperimè elapsi, de quo paritèr in actis &c.
Item visa denuntia Senatus Consulti emanati in sequelam dicti voti diei 16. dicti prox. præt. mensis Januarii ad instantiam dictorum DD. Delegatorum Universitatis Offariorum transmissum, & intimatum DD. Abbati, ac Syndicis Ven. Collegii DD. Aromatariorum hujus Civitatis, nec non & DD. Rectori, & Electis DD. Drogheriorum, cum successiva citatione ad videndum sub die 10. nu-

peri Februarii manè in actis præsentari litteras ejusdem Senatus Excellentissimi in præfatum Illustriss. D. Marchionem Senatorem Delegatum tenoris, ut habitis coràm se tàm dictis DD. Pharmacopolis, quàm dictis DD. Aromatum Venditoribus providere dignaretur super petitis in dictis precibus dictorum DD. Offariorum Delegatorum ut supra, prout sibi convenire visum fuisset, facto etiam verbo in præfato Excellentissimo Ordine, si ei paritèr visum fuisset, cùm alia etiàm citatione in calce prò sistendo in contradictoria sessione sub dicta die decima ejusdem mensis Februarii vesperè coràm præfato Illustrissimo D. Marchione, Senatore Delegato ad videndum per ipsum impertiri providentiam eidem, ut suprà injunctam, & prout ex dictis denuntia, & citatione dictæ diei 16. mensis Januarii prox. præt., de cujus relatione in actis &c.

Item visa comparitione, ac dictarum litterarum Senatus Excellentissimi præsentatione unà cùm infertis dictis precibus factis, & in actis delatis per dictos DD. Delegatos Universitatis Offariorum in termino clausulæ gravatoriæ utsupra sub dicta die decima dicti mensis Februarii prox. præt. in tertiis, & prout ex eisdem, de quibus in actis &c.

Item visa contradictione sub dictis die, & hora loco comparendi in contradictoria sessione factas, & in actis delatas per dictos DD. Abbatem, ac Syndicos DD. Aromatariorum hujus Civitatis, in qua protestati fuerunt, quod ubi instantia dictorum DD. Delegatorum fuisset, ut ferebatur, relativa ad negotium eorumdem Statutorum, non erat, cur ipsi ad dictam contradictoriam sessionem accederent, quià jàm ipsi antè approbationem dictorum Statutorum contenti fuerant, quod prò eorum Collegii indemnitate adderentur in calce dicti primi Capituli, prout addita fuerunt sequentia verba per Senatum Excellentissimum approbata = *E salva sempre la cumulativa, e privativa respettivamente a favore del Collegio de' Signori Speziali, rispetto a' generi specificati nella Grida del 2. Genaro 1646. in tutto, e pertutto a tenore della detta Grida emanata in sequela alla sentenza del Senato Eccellentissimo del* 28. *Marzo* 1615. = Quo circà concluserunt, quatenùs opus fuisset, per præfatum Illustrissimum D. Marchionem Senatorem Delegatum ordinari debere, eosdem DD. Abbatem, ac Syndicos, seù eorum Ven. Collegium non esse ulteriùs citand. in præmissa causa, & prout ex eadem contradictione, de qua in actis &c.

Item, attenta excusatione facta per dictos DD. Rectorem, & Electos DD. Aromatum Venditorum loco comparendi in dicta contradictoria sessione, visa alia citatione ex ordine paritèr de quo supra, & ad instantiam dictorum DD. Delegatorum Universitatis Offariorum

rum transmiss., & intimat. dictis DD. Abbati, ac Syndicis Ven. Collegii DD. Pharmacopolarum, nec non & dictis DD. Rectori, ac Electis DD. Aromatum Venditorum prò comparendo coràm ut supra in contradictoria sessione sub die 26. mensis præsentis vesperè unà cum peremptoria citatione prò comparendo sub his die, & hora ad videndum per præfatum Illustrissimum D. Marchionem Senatorem Delegatum fieri ordinationem, facto etiam verbo in Senatù Excellentissimo, si ei visum fuisset, & prout ex eadem citatione diei 12. dicti prox. elapsi mensis Februarii, de cujus relatione pariter in actis &c.

Item visis exceptionibus, antequàm veniret dies dictæ contradictoriæ sessionis, fact., & in actis delat. per DD. Carolum Joseph Bellottum, Angelum Mariam Agazinum, & Carolum Antonium Lucium Rectorem respectivè, & Electos DD. Aromatum Venditorum adversus dictam comparitionem, ac litterarum Senatus Excellentissimi præsentationem, ut supra, in actis delatam per dictos DD. Delegatos Universitatis Offariorum sub dicta die decima mensis Februarii prox. præt. in tertiis, in quibus exceptionibus ipsi DD. Rector, & Electi protestati fuerunt eorum mentem, totiusque Universitatis non esse recedendi à dicta sententia Senatus Excellentissimi anni 1615., nec ab ædicto anni 1646., nec à quoqq; jure, quod in sequelam dictæ sententiæ, ac ædicti ad ipsam eorum Universitatem quomodolibet spectare posset, retentis iis, quæ privativa sunt, & quæ communia, petieruntquè ipsis communicanda fore vetera Statuta dictæ Universitatis DD. Offariorum, ac nova de recenti, utsuprà, per eundem Excellentiss. Senatum approbata, & prout ex iisdem exceptionibus, de quibus in actis &c., in quarum sequelam dictorum Statutorum communicatio facta fuit juxtà petita &c.

Item visa alia contradictione dictorum DD. Abbatis, ac Syndicorum Ven. Collegii DD. Pharmacopolarum loco personaliter comparendi, & in actis delat. sub dicta die 26. mensis præsentis vespere, cujus ope persistebant in superiùs recensita alia eorum contradictione, & prout ex ea, de qua pariter in actis &c.

Item auditis dictis DD. Delegatis Universitatis DD. Offariorum, referentibus, quod loco comparendi in dicta contradictoria sessione, habitis intèr dictos DD. Rectorem, & Electos dictorum DD. Aromatum Venditorum, ac ipsos DD. Delegatos Universitatis DD. Offariorum, binis amicabilibus sessionibus cum interventu utrinque Egr. DD. Advocatorum, ac DD. Causidicorum, in quibus res de communi Partium consensù conciliata remanserit eo modo, de quo apparet in infrascripta Ordinatione &c.

Item visis dictis Statutis veteribus dictæ Universitatis DD. Offariorum,

ac

ac aliis utsupra de novo per dictum Senatum Exmum approbatis &c,
Item visis aliis videndis, ac consideratis considerandis &c., sic Instantibus eisdem DD. Jo: Baptista Ripamontio, Jo: Baptista Mazaga, Carolo Orlando, ac Carolo Josepho Recalcato tamquam Delegatis utsupra &c., juribus eorum, dictæq; ipsorum Universitatis semper salvis &c., omnibus modo &c.
Ordinavit, & ordinat, ac declaravit, & declarat de communi Partium consensu standum fore, & esse, quo ad Omnes, scilicet Pharmacopolas, Drogherios, & Offarios, & quo ad omnia, sententiæ Senatus Excellentissimi 28. Martii 1615., & successivo proclamati publicato sub die 2. Januarii anni 1646.; In reliquis demenda fore, & esse illa verba, de quibus in primo Capite dictorum Statutorum, & Ordinum, ut supra, approbatorum = *Eccettuata la Confettura d'ogni sorte; Canditi, e Cioccolatini, o sia Cioccolata in pastiglia* = Et in eorum locum sufficienda fore, & esse alia sequentia verba = *Ed in ciò, che non resta determinato, nè dalla Sentenza, nè dalla Grida, restino le Parti nello stato, in cui si ritrovavano prima della rinnovazione de' suddetti Statuti*, & ita &c. in termino dictæ peremptoriæ citationis sub his die, & hora cadentis, ut supra, intimat. &c.
Signat. GOLDONUS VIDONUS.
Subscript. Sormanus J. C., & C. C.
Subscript. Bonanomius J. C., & C. C.
Subscript. A. Blancus J. C., & C.
Ita in actis est.
Subscript. J.C. Franciscus Eraudius Regius Senatus Exmi, ac Illustrissimi D. Marchionis Senatoris Don Petri Goldoni Vidoni Cancell. &c.
Exam. J. A. Vallus.

1748. Adì sei del mese di Luglio.

NOi sottoscritti altri de' Signori Droghieri di questa Eccellentissima Città in questa parte, come specialmente Delegati dall' Università de' medesimi con ampia autorità a potere in nome della medesima accettare, ed emologare, come abbasso, secondo l'Ordinazione fatta dalla Camera della stessa Università sotto il giorno 8. del prossimo scorso mese di Giugno del tenor seguente.
In libro Ordinationum Universitatis DD. Aromatopolarum, sivè Fundacariorum Mediolani inter cætera sub infrascriptis anno, & die ordinata scriptum reperitur, ut sequitur videlicet.
Convocati, e congregati gl' infrascritti Signori Droghieri (quali per essere più di due parti delle tre di tutti li Signori Matricolati nella loro Università rappresentano tutta la medesima) nella Sala, ed altri Luoghi fatti fabbricare nello scorso anno a spese d'essa Università in Campo

po

po Santo della Ven. Fabbrica del Duomo di Milano; per ivi unirsi a trattare, e stabilire gl' interessi della stessa loro Università, nella quale Convocazione, e Congregazione sono intervenuti gl' infrascritti, cioè;

Li SS.ri Angelo Maria Agazino qu. Giulio Carlo uno de' SS.ri Eletti, qual supplisce le veci del Sig. Carlo Giuseppe Bellotti Rettore absente.
Carlo Antonio Lucio altro de' Signori Eletti.
Aurelio Machio, come Assistente Regio surrogato dal Sig. Carl'Antonio Gallera, come da Biglietto.
Carlo Domenico Giani Tesoriere.
Pietro Gallera.
Stefano Maria Pezzone.
Giacomo Nicoli.
Gio: Antonio Marzorati.
Gio: Domenico Berluchi.
Giuseppe Bizozero.
Francesco Maria Costa.
Girolamo Aquila.
Angelo Maria Agazino qu. Fabrizio.

Antonio Chiavelli.
Salvatore Muttone.
Carlo Girolamo Bosso.
Carlo Gabriele Valenzano.
Giacomo Filippo Martinoli.
Gio: Battista Bucchetti.
Gio: Battista Pessina.
Carlo Luigi Altrochi.
Gio: Battista Gentile.
Felice Maria Bianchi.
Dionigi Galimberti.
Gio: Battista Pattuzzi.
Pietro Francesco Righino.
Benedetto Trinchinetti.
Antonio Mariano.
Gio: Stefano S. Romerio.
Antonio Salmoirago.
Gio: Battista Bertina.
Pietro Francesco Lucio.
Ambrogio Monspruch.
Gio: Battista Rigamonti.
Francesco Maria Bellotti.

Propostosi dal Sig. Angelo Maria Agazino qu. Giulio Carlo uno de' Signori Eletti, qual supplisce le veci del Sig. Carlo Giuseppe Bellotti Rettore absente, d' avere incomodati li Signori Congregati per renderli intesi di quanto era occorso, ed occorreva con l' Università degli Offellari di questa Città, intorno alla rinnovazione de' Statuti della loro Università, e però significatosi dal Sig. Girolamo Riso Cancelliere di questa Università, che avendo quella delli detti Offellari nello scorso anno 1747. sporto Memoriale al Ven. Capitolo dell' Ammiranda Fabbrica del Duomo di questa Città, il di cui Sig. Rettore per tempo è Giudice privativo di essa Università degli Offellari, per avere l' approvazione delli nuovi Statuti, che intendevano promulgare, sia stato dal detto Ven. Capitolo eccitato il Sig. Dott. Sindaco di detta Ammiranda Fabbrica per il suo parere, onde avutasi dalli Signori Rettore, ed Eletti di questa Università dello scaduto biennio la notizia di quanto sopra, non abbino mancato di fare le loro incombenze presso il

sud-

suddetto Sig. Dott. Sindaco, perchè con la rinnovazione de' riferiti Statuti non venisse recato alcun pregiudizio a questa Università, massime per que' generi, quali nella causa pendente dinanzi al Senato col Collegio delli Signori Speziali si sostiene essere di privativa ragione di questa Università, come dagli Atti sopra di ciò pendenti, e però dal detto Sig. Dott. Sindaco in seguito alle suddette incombenze sia stata nel primo Capo de' riferiti Statuti, in cui si tratta della qualità de' dolci spettanti alla detta Università degli Offellari, posta la seguente limitazione, cioè = Eccettuata la Confettura d'ogni sorte, Canditi, e Cioccolatini, o sia Cioccolata in Pastiglia; Che essendo d'indi stati approvati con tale limitazione dal Ven. Capitolo di detta Ammiranda Fabbrica, e dal Senato Eccellentissimo li medesimi Statuti, sia successivamente ricorsa detta Università degli Offellari allo stesso Senato con sua Supplica rappresentando, che detta limitazione fosse contraria al disposto dalla Sentenza di detto Senato del giorno 28. Marzo 1615., mentre in essa si spiegava Confetti, e Canditi di Zuccaro, ed all' opposto venendo con la suddetta limitazione generalmente eccettuata la Confettura, e Canditi d'ogni sorte, senza la specificazione di Zuccaro, ed anche li Cioccolatini, o sia Cioccolata in Pastiglia, addimandò fosse riparato al pregiudizio, che ne risentiva da tale limitazione, e non solo fosse corretto il primo Capo de' suddetti Statuti a tenore della suddetta Sentenza del Senato di detto anno 1615. nel seguente modo, cioè: Eccettuata la Confettura, e Canditi di Zuccaro d'ogni sorte, ma anche fosse levata l'espressiva aggiontavi cioè: Cioccolatini, ò sia Cioccolata in Pastiglia, sopra qual Supplica essendo stato eccitato il Regio Fisco, quello, in vista anche degli antecedenti, abbi fatto il suo Voto, quale propostosi in Senato, siano da esso state date lettere al Sig. Marchese Senatore Goldone, perchè sentiti li Speziali, e Droghieri provedesse sopra l'addimandato dalla detta Università degli Offellari, come stimasse convenire, fatta anche parola nello stesso Senato, quando così li paresse, in seguito, a che sia stato ad istanza della detta Università degli Offellari trasmesso avviso tanto al Collegio de' Speziali, quanto a questa Università a vedersi presentare dette lettere, ed essere successivamente in contraditorio sotto il giorno 10. Febbrajo prossimo scorso, in termine del quale sia stata fatta dalli Signori Abbate, e Sindaci del Collegio de' Speziali comparizione, in cui protestando, che quando l'istanza di detta Università degli Offellari fosse relativa all' affare de' loro Statuti, non faceva di mestieri, che essi Speziali comparissero al Contraditorio, perchè già loro si erano accontentati avanti l'approvazione de' medesi-

desimi Statuti, che s'aggiongesse in fine del primo Capo delli stessi Statuti, come era stata aggionta per l'indennità del suo Collegio la seguente dichiarazione approvata dal detto Senato, cioè = E salva sempre la cumulativa, e privativa rispettivamente a favore del Collegio de' Signori Speziali rispetto a' Generi specificati nella Grida del 2. Gennajo 1646. in tutto, e per tutto a tenore della detta Grida emanata in sequela alla Sentenza del Senato Eccellentissimo del 28. Marzo 1615., conchiusero si dovesse dal prefato Illustrissimo Sig. Marchese Senatore Goldone ordinare, che non si dovessero ulteriormente citare in detta Causa li medesimi Abbate, e Sindaci, o sia il loro Collegio, onde atteso quanto sopra, abbino stimato li Signori Rettore, ed Eletti di questa Università conferire l'emergente col Sig. Dottore Bonanome Causidico della medesima, ed anche col Sig. Avvocato Carati, col parere del quale sia stato risolto, che si dovessero proporre, come furono proposte da questa Università le eccezioni alla presentazione di dette lettere, nelle quali fù dedotto non essere di lei mente di recedere dalla detta Sentenza del Senato, nè dalla Grida, e qualsivoglia ragione, che in seguito di esse possa appartenere in qualunque modo a questa Università, ritenuti que' Generi, che sono, e privativi, e comuni; Che ad effetto di potere ponderare con accertato esame, se con gli asseriti Statuti, che intendeva nuovamente pubblicare detta Università degli Offellari si potesse pregiudicare, o nò a questa Università, fosse necessaria la comunicazione delli Statuti tanto antichi, quanto nuovi per potersi in vista di quelli rispondere più congruamente, e frattanto non si dovesse determinare cosa alcuna sopra l'addimandato dalla detta Università degli Offellari, attese le quali eccezioni siano stati per parte d'essa Università comunicati detti Statuti tanto nuovi, quanto vecchj, e successivamente siasi tenuta sessione amichevole dal Sig. Avvocato Carati col Sig. Don Francesco Lampugnano Avvocato di detta Università degli Offellari, coll' intervento delli rispettivi Signori Causidici, e Rappresentanti sì di questa, come dell' altra Università, nella quale dopo trattato al longo l'affare con maturo esame tanto della suddetta Sentenza del Senato, e Grida, quanto delli riferiti Statuti, sia stato conchiuso, che si dovesse stare alla succennata Sentenza del Senato del giorno 28. Marzo 1615., e successiva Grida del 2. Gennajo 1646. in quanto a tutti, cioè Speziali, Droghieri, ed Offellari, ed in quanto a tutte le cose, e nel rimanente doversi levare quelle parole contenute nel primo Capo delli detti Statuti, ed Ordini degli Offellari, cioè = Eccettuata la Confettura d'ogni sorte, Canditi, e Cioccolatini, o sia Cioccolata

in Pastiglia, ed in vece di quelle doversi surrogare le seguenti altre parole, cioè: E in ciò, che non resta determinato nè dalla Sentenza, nè dalla Grida, restino le Parti nello stato, in cui si ritrovavano prima della rinnovazione de' suddetti Statuti, ed in questa precisa forma sia stata fatta dal prefato Illustrissimo Sig. Marchese Senatore Goldone Delegato sotto il giorno 27. Marzo prossimo scorso Ordinazione di consenso tanto di questa Università, quanto del Collegio de' Speziali, come pure della detta Università degli Offellari, dalla quale perciò venga fatta istanza, perchè a tenore dell' accordato sia fatta da questa Università l'opportuna delegazione per accettare, ed emologare la stessa Ordinazione, onde fattosi dalli Signori Congregati riflesso a tutto il dissopra esposto, ed alle particolari circostanze spiegate come sopra.

Hanno tutti unanimi delegato, come delegano li Signori Carl'Antonio Lucio, Carlo Girolamo Bosso, e Giuseppe Bizozero ad accettare, ed emologare a nome di questa Università l'Ordinazione fatta dal prefato Illustrissimo Sig. Marchese Senatore Goldone Delegato sotto l'enonciato giorno 27. Marzo prossimo scorso di consenso delle suddette Parti, come sopra, nella precisa maniera disopra espressa, in modo però, che due delli medesimi Signori Delegati, in caso d'absenza, o impedimento dell'altro, possano validamente fare tale accettazione, ed emologazione, con attribuirgli, come gli attribuiscono a tal effetto ogni ampia autorità di tutta la Camera.

Subscript. Hieronymus Risus publicus de Collegio Mediol. Not., dictæque Universitatis DD. Aromatopolarum Mediol. Cancellarius, pro fide &c.

Accettiamo, ed emologhiamo a nome della suddetta Università la succennata Ordinazione fatta dall' Illustrissimo Sig. Marchese Senatore Goldone Vidone Delegato sotto il detto giorno 27. Marzo prossimo scorso alla mattina di consenso delle Parti, come dalla medesima, nella precisa maniera, ed a parola per parola, come resta nella stessa espressato, e ciò in vigore della detta ampia autorità attribuitaci dalla detta nostra Camera nella suddetta sovrainserta Ordinazione di poter accettare, ed emologare, come sopra, e per fede &c.

Sott. Io Carl' Antonio Lucio Delegato accetto, ed emologo, come sopra.

Sott. Giuseppe Bizozero Delegato accetto, ed emologo, come sopra.

Vidisse fieri præcedentes subscriptiones à suprascriptis DD. Carolo Antonio Lucio, ac Josepho Bizozero tamquam Delegatis, ut supra, eorum respective refferendo manibus, & caractere propriis attestat., prò fide &c.

Subscript. Joseph Ferrarius de Collegio Mediol. Notarius, qui se contulit etiam ad D. Carolum Hieronymum Bossium tertium Delegatum, ut ex dicta superius inserta Ordinatione, prò habenda etiam ab ipso subscriptione, ut supra, consimili, eumque impeditum invenit &c., & pro fide &c.

INDI-

INDICE

Di quanto si contiene

NE' PRESENTI STATUTI, ED ORDINI

RINNOVATI

COLL' APPROVAZIONE DEL SENATO ECCELLENTISSIMO.

INDICE DE' CAPITOLI, CHE RESTANO APPROVATI.

XIX.

IL FINE.